

**Corte dei conti****Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**

Via Roma, 305 - 10123 Torino

Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

COMUNE DI VENEAUS
PROVINCIA DI TORINO

Arr. il 21 NOV. 2011

N. Prot. 0002748

Cat. 4 Clas. 1 Fasc. 1

CORTE DEI CONTI

0014310-18/11/2011-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

e per il Suo tramite

Al Sindaco del Comune

All'Organo di revisione
del Comune di**VENEAUS (TO)**

Oggetto: Pronuncia sul Bilancio di previsione 2011 (questionario dell'Organo di revisione) ai sensi
dell'art. 1, comma 168. legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si invia la specifica pronuncia deliberata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il
Piemonte nell'adunanza del **15 NOV. 2011**, con invito a trasmettere copia a tutti i
soggetti in indirizzo.

Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n.180/2011/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario

Nella adunanza del 15 novembre 2011

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2011;

Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Venaus (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 29/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia in Camera di Consiglio convocata in data odierna;

Udito Il Primo Referendario Relatore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

PREMESSO

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, così come l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra "grave irregolarità" contabile e finanziaria.

Da ultimo l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la

stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Trattasi in ogni caso di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le Irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

CONSIDERATO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Venaus (TO), considerato quanto emerso dal contraddittorio svolto con l'Ente e dalle risultanze dell'attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005, per le ragioni di seguito evidenziate.

Si sono riscontrate alcune anomalie relative al mancato contenimento della spesa per il personale, che hanno per lo più trovato chiarimento in sede istruttoria.

Si è altresì evidenziato un incremento delle spese di personale nel 2011 rispetto al 2010 per il quale si rileva quanto segue.

Il Comune in sede di Istruttoria ha sostenuto che non sussisterebbe un principio di contenimento delle spese per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, trovando applicazione l'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e non il successivo comma 557 riguardante gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.

Questa Sezione ritiene opportuno al riguardo segnalare all'Ente che occorre fare riferimento all'art. 19, comma 8, della finanziaria per il 2002, che prevede: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Circa la vigenza del richiamato disposto normativo e in merito alla sua applicazione nel quadro normativo successivo, le SS.RR. (cfr. delibera n. 5/2011) hanno precisato che "per gli enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, non si rinviene nell'attuale panorama normativo alcuna possibilità di deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale, disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006. L'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è attualmente vigente, ma nel richiamare la ratio di contenimento della spesa di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, quale principio informatore dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, impone, nel caso in cui l'ordinamento consenta eventuali deroghe (attualmente non sussistenti) l'obbligo di motivazione e l'obbligo in capo all'organo di revisione di accertare la sussistenza di una motivazione adeguata ed analitica."

Si rileva ancora, che, pur essendo note a questo Istituto le difficoltà a dare piena attuazione alla disciplina in esame, specie per gli Enti di minori dimensioni, le previsioni di contenimento della spesa degli enti locali, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria

dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio sono da inquadrare nell'ambito degli specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto sono da considerarsi di stretta interpretazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Piemonte, **invita il Comune di Venaus (TO)** ad adeguarsi alle indicazioni sopra fornite in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di spesa per il personale.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Venaus (TO).

Così deliberato in Torino nella adunanza del 15 novembre 2011

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il 17 novembre 2011
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA